

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 372 del 30/04/2014

Oggetto: Convenzione tra la USL Umbria n. 1 e la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra per l'effettuazione di trasporti sanitari - Rinnovo periodo 20/4/2014 - 19/4/2015.

Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 2378 del 29/04/2014 contenente:

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con Delibera n. 197 del 31/3/2011 era stato stabilito di stipulare con la “*Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra*” la convenzione per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario per la durata di anni tre dalla data di stipula;

CHE con successive delibere n. 12 del 12/1/2012, n. 773 del 28/12/2012 e n. 582 del 25/7/2013 la convenzione era stata aggiornata per quanto concerne i rimborsi per i trasporti Kilometrici e per quelli dei dializzati;

DATO ATTO che la Convenzione aveva effetto dal 20/4/2011 al 19/4/2014;

RILEVATO che questa U.S.L., con nota prot. n. 39901 del 17/4/2014 ha proposto alla predetta “*Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra*” il rinnovo della convenzione attualmente in essere alle seguenti condizioni:

- BUDGET KILOMETRICO ANNUALE PER TRASPORTI NEL TERRITORIO: Km. 30.222
- BUDGET ECONOMICO ANNUALE PER TRASPORTI NEL TERRITORIO: € 21.760,00 (€ 0,72/Km.)
- TRASPORTI DIALIZZATI: € 45,00 a seduta dialitica comprensiva di A/R
- DURATA: 1 (uno) anno
- CORSI DI FORMAZIONE: PTC – BLSO - PBLIS tramite il Centro di Formazione Professionale della USL
- MODIFICA DELLA SEGUENTE PARTE DELL’ART. 13 della precedente convenzione: “.....(B) con una tolleranza massima del 2% in eccesso (viene eliminato “e in meno”). In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L’eventuale percorrenza che si discosti in più (viene eliminato “o in meno”) dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A) ridotto del 10%.”
- ELIMINAZIONE DELLA SEGUENTE PARTE DELL’Art. 16 della precedente convenzione: “Annualmente il rimborso potrà, a richiesta, essere adeguato con l’applicazione del tasso inflattivo programmato, previsto nei documenti ufficiali del Governo Nazionale, al valore costituito dal 50% dei rimborsi dell’anno precedente”.

Le restanti parti della precedente convenzione precedente restano immutate.

RILEVATO che la “*Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra*”, in data 22/4/2014 ha comunicato di accettare il rinnovo della convenzione alle condizioni di cui sopra;

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere al rinnovo della convenzione con la “*Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra*”, secondo lo schema allegato alla presente Delibera quale parte integrante della stessa;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Rinnovare con la “*Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra*” la convenzione per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario per il periodo 20/4/2014 – 19/4/2015, che si allega al presente atto quale parte integrante, con ratifica delle prestazioni svolte dal 20/4/2014 alla data di stipula;

2. Stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione allegata è pari complessivamente ad € 42.860,00 (di cui quanto a € 21.100,00 per i trasporti dei dializzati ed € 21.760,00 per i restanti trasporti nel territorio), che sarà previsto nel Mastro 480 – 60 – 12 Cap. 167/30 del Bilancio per l'anno 2014;
3. Comunicare la Delibera al POU, al Distretto dell'Assisano e alla Centrale Operativa Trasporti;
4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**IL RESPONSABILE PO
AFFARI GENERALI
Dr.ssa M. Gabriella Stortoni**

**IL DIRIGENTE UO AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E GESTIONE LEGALE SINISTRI
Avv. Giulia Silvestri**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA", PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991 n.266 ed in tre originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21, P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16 marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

LA Associazione di Volontariato "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA" con sede in Bastia Umbra (PG) Piazza Moncada n. 1 (di seguito denominata CROCE BIANCA) cod. fiscale 03091010540 rappresentata dalla Sig.ra Marisa Mogliani nata a Potenza Picena il 28/01/1955 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Croce Bianca.

PREMESSO CHE

LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA” con sede in Bastia Umbra (PG) Piazza Moncada n. 1 costituita con atto in data 27/4/2009, è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 750.. con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 6763 del 14/7/2009 per lo svolgimento di attività di pronto soccorso, trasporto di malati e disabili, interventi in caso di pubblica calamità.

Ai sensi dello Statuto la Croce Bianca esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La Croce Bianca può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;

- b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della USL Umbria 1 o Aziende Ospedaliere della regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
 - d) di ricoverati dimessi da ospedali della USL Umbria 1 in particolari condizioni ;
 - e) di dializzati cronici;
 - f) per ricoveri di urgenza;
 - g) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della USL Umbria 1 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 24, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 14. L'ampliamento dell'offerta CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA si impegna a rispettare il

Disciplinare di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 718 del 19/12/2012.

- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA.
- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della CROCE BIANCA dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso e quindi nel periodo di attesa il paziente rimane in carico al vettore.

- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Croce Bianca dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:
- a) ambulanza per il trasporto sanitario - 1 autista e 1 barelliere
con specifico
addestramento nella
attività di primo
soccorso
 - b) pulmini o autovetture - 1 autista per trasporto di sangue
o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.

- 9) Per ciascun mezzo di cui all'art. 8 la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della CROCE BIANCA ed i relativi massimali assicurati.
- 10) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della CROCE BIANCA, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della CROCE BIANCA.
- 11) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale di cui all'art. 4.
- 12) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.

- 13) Per la copertura delle spese di trasporto relative ai punti a), b), c), d), f), g), di cui all'art. 2 della convenzione, la U.S.I questa riconoscerà annualmente alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 21.760,00** a titolo esclusivo di rimborso spese (A) salvo quanto previsto dall' articolo 15. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi CROCE BIANCA pari a **km 30.222** (B) con una tolleranza massima del 2% in più. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A) ridotto del 10%.
- 14) Per quanto riguarda il trasporto di cui al punto e) della convenzione (trasporto dializzati), la U.S.L. riconosce alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA **€ 45,00** a seduta, comprensiva di A. R. per ciascun dializzato barellato trasportato.
- 15) La U.S.L., inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (PTC-BLSD-PBLS) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.
- 16) Annualmente la CROCE BIANCA produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione

17) I pagamenti a favore della CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.

18) La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA produrrà mensilmente, possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni della Usl, delle prestazioni eseguite rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dalla Usl.ed in originale le singole richieste autorizzative comprensive del relativo foglio viaggio

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
 - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue:
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici

- Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
- Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della CROCE BIANCA all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

19) La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA si impegna a comunicare alla UsI ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la UsI comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

20) Alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di

trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
 - h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- 21) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 22) La presente convenzione ha effetto dal 20/4/2014 fino al 19/4/2015, con possibilità di rinnovo su richiesta della Usl ed assenso formale della CROCE BIANCA, per eguale periodo annuale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .
- 23) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)
- 24) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:

L'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASSISANO

AFFERENTE ALLA USL Umbria n. 1

Parco automezzi: - Ambulanze di tipo A n. 1;

- Ambulanza di tipo A1 n 1

- 25) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 26) Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad € **21.760,00** più € **21.100,00** per i trasporti dei dializzati e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.
- 27) La presente convenzione consta di n. 12 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 12 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la USL. Umbria n. 1, uno per la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la USL. Umbria n. 1

il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Legato

Per la CROCE BIANCA

DI BASTIA UMBRA

Il Governatore

Sig.ra Marisa Mogliani

La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.23 "Per quanto non

previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora, e dall'art. 20 relativamente alla designazione a responsabile del trattamento dei dati personali.

_____per la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA

La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91 che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.

_____per la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA